

Codice A1705A

D.D. 13 giugno 2018, n. 670

PSR 2014-2020 - Misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e 11 (Agricoltura biologica). Campagna 2018. Modifiche e integrazioni alle D.D. n. 450 e n. 454 del 16.04.2018 e n. 495 del 24.04.2018.

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e s.m.i. da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerati in particolare l'articolo 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (paragrafi 1-8), che individua la misura denominata Misura 10 e l'articolo 29 "Agricoltura biologica" che individua la misura denominata Misura 11 del citato reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013;

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune individua agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;

visto il reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-6737 del 13.04.2018, mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2018 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10, operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9;

visto che, in applicazione del punto 8 del dispositivo della DGR n. 13-6737 del 13.04.2018, il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione agricoltura ha predisposto e approvato con D.D. n. 454 del 16.04.2018 il bando per l'assunzione di nuovi impegni relativi alle suddette operazioni della Misura 10;

dato atto che le domande presentate ai sensi della DD n. 454 del 16.04.2018 costituiscono domande di sostegno e di pagamento nello stesso anno;

vista la determinazione dirigenziale n. 495 del 24.4.2018 avente per oggetto "Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020";

vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 14-6738 del 13.04.2018 mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2018 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 11, operazione 11.2.1;

visto che, in applicazione del punto 7 del dispositivo della DGR n. 14-6738 del 13.04.2018, il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione agricoltura ha predisposto e approvato con D.D. n. 450 del 16.04.2018 il bando per l'assunzione di nuovi impegni relativi alla Misura 11;

preso atto delle modifiche apportate alle citate DD n. 450 e 454 del 16.04.2018 ed alla DD n. 495 del 24.4.2018, a seguito dell'entrata in vigore il 14 maggio 2018 del reg. di esecuzione (UE) n. 701 dell'08/05/2018 della Commissione, recante deroga al reg. (UE) 809/2014, relativamente al 2018, per i termini ultimi per la presentazione delle domande di pagamento, delle comunicazioni di modifica e della presentazione tardiva;

considerato che tali modifiche sono state approvate mediante la Determinazione dirigenziale n. 545 del 15.05.2018 avente per oggetto "Misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020: Campagna 2018. Modifiche alle scadenze di cui alle D.D. n. 450 e n. 454 del 16.04.2018 e n. 495 del 24.04.2018 in attuazione del reg. (UE) di esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018 recante deroga al reg. (UE) n.809/2014" ed in particolare mediante l'allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018, notificata dalla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles con nota prot. 4285 del 25/05/2018, che autorizza la Danimarca, l'Italia, il Lussemburgo, la Polonia, la Finlandia e il Regno Unito a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda l'utilizzo del modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali;

esaminato l'art. 2, comma 2 della Decisione citata che stabilisce, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) , del reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, con riguardo all'applicazione del par. 1 di tale articolo e alle domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, che la Danimarca e l'Italia forniscono il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali:

- a) a decorrere dall'anno di domanda 2018, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente;
- b) a decorrere dall'anno di domanda 2019, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente;
- c) a decorrere dall'anno di domanda 2020, a tutti i beneficiari.

vista la Determinazione dell'Arpea (Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura) n° 89-2018 del 29/05/2018 che mediante l'Allegato 1 ha recato modifica all'allegato n. 2 della determinazione di ARPEA n. 56 del 05/04/2018 mediante l'integrazione del testo con il testo integrale dell'art. 2, comma 2 della citata Decisione;

visto, inoltre, che la citata Determinazione n. 89-2018 dell'Arpea ha fornito ulteriori indicazioni circa il materiale grafico fornito dall'Autorità competente ai beneficiari e le attività che devono compiere le aziende;

ritenuto necessario apportare altre modifiche e integrazioni alle disposizioni per la misura 10 approvate con le citate determinazioni dirigenziali n. 454 del 16/4/2018 e n. 495 del 24/4/2018;

ritenuto in particolare necessario, in riferimento alla determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018 con cui è stato emanato il bando per la misura 10, aggiungere alcune specificazioni sull'applicazione (o sulla non applicabilità) di determinati criteri di selezione e integrare le parti relative all'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini d sovescio" in merito all'ammissibilità delle variazioni della superficie in corso di impegno, in coerenza con quanto già stabilito nelle disposizioni per le domande di pagamento;

ritenuto inoltre necessario specificare quanto segue in riferimento a entrambe le determinazioni relative alla misura 10 (n. 454 del 16/4/2018 e n. 495 del 24/4/2018):

- per l'operazione 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie) il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso perimetrale e la superficie oggetto di impegno deve essere soddisfatto in ogni camera di risaia interessata dall'intervento, in modo che sull'intera superficie oggetto di impegno l'aiuto agroambientale sia giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla realizzazione di un fosso di lunghezza adeguata;
- l'ammissibilità delle variazioni della superficie oggetto di impegno entro il limite del 20%, applicabile laddove prevista dal PSR per impegni non vincolati ad appezzamenti fissi, è in alcuni casi condizionata all'approvazione di una modifica del PSR che si intende sottoporre alla Commissione Europea;
- la possibilità di aumentare fino al 25% la superficie oggetto di impegno è applicabile a impegni su appezzamenti fissi, con alcune specificazioni connesse al contestuale prolungamento dell'impegno per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) o alla superficie iniziale, coincidente con la SAU aziendale, da assumere come riferimento per l'operazione 10.1.1 (produzione integrata);

ritenuto anche necessario, sempre in riferimento a entrambe le determinazioni relative alla misura 10, correggere alcuni refusi con particolare riferimento all'importo annuale dell'aiuto per l'impegno facoltativo "sommersione invernale nelle risaie" nell'ambito dell'operazione 10.1.2;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente della Direzione regionale agricoltura.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

per i motivi specificati in premessa, di approvare, in concordanza con la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018 e con la Determinazione di Arpea n. 89-2018 del 29/05/2018, e al fine di apportare correzioni e specificazioni applicative, le modifiche e integrazioni descritte nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con riferimento al bando e alle disposizioni applicative per la misura 10 "Pagamento agro-climatici-ambientali" (determinazioni dirigenziali n. 454 del 16.04.2018 e n. 495

del 24.04.2018) e al bando per la misura 11 “Agricoltura biologica” (determinazione dirigenziale n. 450 del 16.04.2018).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione trasparente” nel sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ventrella

MRR/GS

Allegato

Modifiche alla Determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, avente per oggetto: <<Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9 del PSR 2014-2020 ai sensi della DGR n. 13-6737 del 13.04.2018>>

(Misura 10 - modifiche al bando 2018)

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. 454 DEL 16/4/2018

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

2.2.3 Criteri di selezione

Dopo la nota in fondo alla tabella riguardante i criteri di selezione:

“ * In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.”

viene inserito il seguente capoverso:

<< Inoltre non può essere attribuito il punteggio relativo alle aree di connessione della rete ecologica, in assenza di una loro definizione a livello regionale.>>

2.2.5 Impegni di base

Nella prima colonna della tabella riguardante gli impegni di base e i vincoli di di condizionalità, i requisiti minimi, ecc., al termine del primo capoverso relativo all'impegno 1, dopo la frase:

“Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.”

viene inserita la frase:

<<Il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere rispettato in ciascuna camera interessata.>>

2.2.6 Impegni aggiuntivi

Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino.

Dopo il *penultimo capoverso*, che termina con la frase: “In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.”

sono inseriti i seguenti capoversi:

<<Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. >>

2.2.9 Entità del premio annuale

- Impegni facoltativi:

2. Sommersione invernale delle risaie

L'importo “90 euro/ha” viene sostituito dall'importo <<190 euro/ha>>

2.3 - OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

2.3.6 Impegno aggiuntivo (facoltativo)

Nella prima colonna della tabella riguardante gli impegni e le specifiche tecniche e i vincoli di condizionalità, i requisiti minimi, ecc., dopo la tabella in cui sono riportate le quantità minime/ha di seme per gli erbai autunno-vernini, vengono inseriti i seguenti capoversi:

<<In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. >>

2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 – SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI

2.4.3 Criteri di selezione

Dopo la nota in fondo alla tabella riguardante i criteri di selezione:

“ * In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario “

vengono inseriti i seguenti capoversi:

<< Inoltre non può essere attribuito il punteggio relativo alle aree di connessione della rete ecologica, in assenza di una loro definizione a livello regionale.

Nell’Anagrafe agricola regionale sono considerate incluse in aree di salvaguardia di captazioni idropotabili le particelle i cui centroidi ricadono in un’area circolare di 200 m di raggio intorno a un punto di captazione idropotabile.>>

2.7 - OPERAZIONE 10.1.7 – GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL’AGROECOSISTEMA

2.4.3 Criteri di selezione

Dopo la nota in fondo alla tabella riguardante i criteri di selezione:

“ * In assenza del bando per la relativa sottomisura, questo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario “

vengono inseriti i seguenti capoversi:

<< Inoltre non può essere attribuito il punteggio relativo alle aree di connessione della rete ecologica, in assenza di una loro definizione a livello regionale.

Nell’Anagrafe agricola regionale sono considerate incluse in aree di salvaguardia di captazioni idropotabili le particelle i cui centroidi ricadono in un’area circolare di 200 m di raggio intorno a un punto di captazione idropotabile.>>

2.9 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

2.9.4 Variazione delle superfici impegnate

Nel primo paragrafo, dopo la penultima frase:

“Il numero di ettari oggetto di impegno può pertanto variare da un anno all’altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.”

sono inserite le frasi:

<<Per l’azione 10.1.3/3, tuttavia, l’ammissibilità delle variazioni della superficie oggetto di impegno, espressa in ettari, entro il limite del 20% sarà condizionata all’approvazione di una proposta che si intende sottoporre alla Commissione Europea, al fine di modificare il PSR vigente laddove esso prevede che la superficie oggetto dell’impegno in questione, pur non essendo vincolata ad appezzamenti fissi, non possa diminuire durante il quinquennio. In caso di mancata approvazione della modifica saranno applicate le eventuali riduzioni di pagamento conseguenti.>>

2.9.5 Estensione delle superfici sotto impegno

La prima frase:

“Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, gli aumenti di superficie in corso di impegno possono essere oggetto di sostegno *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria.”

è sostituita dalla seguente:

<< Per gli impegni vincolati a particelle fisse gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disposizioni annuali e le disponibilità finanziarie lo consentiranno, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria.>>

Alla fine del paragrafo sono aggiunti i capoversi:

<<Per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) l'assoggettamento di particelle aggiuntive in corso di impegno, qualora consentito dalle disposizioni annuali, sarà ammissibile (anche al di sopra del 25%) a condizione che sia operato contestualmente l'adeguamento dell'impegno sotto forma di prolungamento (proroga) tale da garantire anche sulle particelle aggiuntive la durata quinquennale delle colture foraggere oggetto di sostegno (cfr par. 2.9.3).

Per gli aumenti (e per le riduzioni) degli ettari oggetto di impegni attuati su *particelle variabili*, si applica il limite del 20% secondo quanto indicato nel paragrafo 2.9.4. >>

2.9.6 Trasferimento degli impegni e dei terreni

Nel *quarto capoverso*, dopo la frase:

"Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda."

è aggiunta la frase:

<<Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.>>

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

3.2.1 Modalità grafica

I primi due capoversi:

"L'art. 17, par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie debbano essere basate su strumenti geospaziali.

Nella campagna 2018, il 100% delle domande deve essere presentato in modalità grafica."

sono sostituiti dal seguente capoverso:

<<La Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018 ha autorizzato la Danimarca e l'Italia a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione(UE) n. 809/2014, con riferimento alle domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, fornendo per l'anno di domanda 2018 il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente.

Dopo il trattino:

“ - compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare”

viene inserito il seguente trattino:

<<- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato". >>

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

5.7 CONTATTI

Prima dell'ultimo capoverso viene inserito il seguente:

<<E' possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

In caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.>>

Modifiche all'allegato della Determinazione dirigenziale n. 495 del 24/4/2018, avente per oggetto: <<Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020>>

(Misura 10 - modifiche alle disposizioni per le domande di pagamento 2018)

A) MODIFICHE AL DISPOSITIVO DELLA D.D. 495 DEL 24/4/2018

Nel *punto 4)* del dispositivo, alla fine della frase:

"4) di autorizzare, ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di impegni in corso dell'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) sotto forma di un prolungamento di un anno, in caso di applicazione dell'intervento su particelle aggiuntive"

sono aggiunte le parole:

<<e limitatamente alle domande giunte nel 2018 al secondo anno di impegno (adesioni 2017).>>

B) MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. 495 DEL 24/4/2018

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1 - OPERAZIONE 10.1.1 – PRODUZIONE INTEGRATA

2.1.4.2 Impegni aggiuntivi/facoltativi

Tabella relativa agli impegni facoltativi

Nella colonna di sinistra, alla fine della parte riguardante l'impegno 11 (Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino), viene aggiunto il capoverso:

<<L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.>>

2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

2.2.4 Impegni di base

Al termine del primo capoverso relativo all'impegno 1, nella prima colonna della tabella comprendente la descrizione degli impegni di base e i vincoli di di condizionalità, i requisiti minimi, ecc., dopo la frase:

“Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell’aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.”

viene inserita la frase:

<<Il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere rispettato in ciascuna camera interessata.>>

2.2.5 Impegni aggiuntivi

Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino.

Viene eliminato l' *ultimo capoverso*:

“L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.”

2.2.8 Entità del premio annuale

- Impegni facoltativi:

2. Sommersione invernale delle risaie

L'importo “90 euro/ha” viene sostituito dall'importo <<190 euro/ha>>

2.5 - OPERAZIONE 10.1.5 – TECNICHE PER LA RIDUZIONE DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA

2.5.4 Impegni

Il capoverso successivo alla tabella comprendente la descrizione degli impegni dell'azione 10.1.5/2:

“La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.5 non può diminuire nel corso del quinquennio, fatte salve le tolleranze indicate nella parte generale nell'eventualità della sostituzione di particelle catastali; poiché le superfici investite con le singole colture possono variare annualmente in funzione dell'avvicendamento aziendale, la superficie oggetto dell'azione 1 può variare, purchè in modo complementare all'azione 2, assicurando così che la somma delle superfici oggetto delle due azioni risulti invariata.”

viene sostituito dal capoverso:

<<La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.5 non può diminuire nel corso del quinquennio, fatto salvo quanto indicato nelle disposizioni comuni a più operazioni (par. 2.10.4 – Variazione delle superfici impegnate) in merito alle tolleranze nell'eventualità della sostituzione di particelle catastali; poiché le superfici investite con le singole colture possono variare annualmente in funzione dell'avvicendamento aziendale, la superficie oggetto dell'azione 1 può variare, purchè in modo complementare all'azione 2, assicurando così che la somma delle superfici oggetto delle due azioni risulti invariata.>>

2.10 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

(...)

2.10.4 Variazione delle superfici impegnate

La prima frase del primo capoverso viene modificata come segue, inserendo le due azioni dell'operazione 10.1.5 nell'elenco delle operazioni/azioni applicabili su particelle variabili:

<<Secondo quanto specificato nel PSR, in conseguenza della rotazione colturale o della variazione dei pascoli in alpeggio, gli impegni delle operazioni/azioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5, 10.1.7/2, 10.1.9 (e di conseguenza 10.1.6) e l'impegno relativo agli erbai autunno-vernini da sovescio - facoltativo nell'ambito delle operazioni 10.1.2 e 10.1.3 - non sono vincolate ad appezzamenti fissi.>>

Sempre nel primo capoverso, dopo la penultima frase:

"Il numero di ettari oggetto di impegno può pertanto variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno."

sono inserite le frasi:

<<Tuttavia, per l'azione 10.1.3/3 e per l'operazione 10.1.5 l'ammissibilità delle variazioni della superficie oggetto di impegno, espressa in ettari, entro il limite del 20% è condizionata all'approvazione di una proposta che si intende sottoporre alla Commissione Europea, al fine di modificare il PSR vigente laddove esso prevede che durante il quinquennio la superficie oggetto degli impegni in questione, pur non essendo vincolata ad appezzamenti fissi, non possa diminuire (nel caso dell'azione 10.1.3/3) o debba rimanere invariata (per le azioni 10.1.5/1 e 10.1.5/2 considerate nel loro insieme). In caso di mancata approvazione della modifica saranno applicate le eventuali riduzioni di pagamento conseguenti. >>

2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno

La prima frase:

"Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, gli aumenti di superficie in corso di impegno possono essere oggetto di sostegno *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria."

è sostituita dalla frase:

<< Per gli impegni vincolati a *particelle fisse* gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disposizioni annuali e le disponibilità finanziarie lo consentiranno, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria.>>

Al termine del paragrafo sono aggiunti i capoversi:

<< Per l'operazione 10.1.1 la superficie a impegno comprende l'intera SAU, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati. Pertanto la superficie complessiva di riferimento iniziale, alla

quale a partire dal secondo anno deve essere rapportata la somma degli aumenti per verificare il rispetto del limite del 25%, viene determinata quale somma della superficie ammessa a premio, della SAU con utilizzi non abbinabili a premio (es. ritiro produzione, colture non disciplinate) e, nel caso delle nuove adesioni del 2015 all'azione 214.1, della superficie a cereali autunno-vernini abbinabili a premio.

Per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti) l'assoggettamento di particelle aggiuntive in corso di impegno, è ammissibile (anche al di sopra del 25%) a condizione che sia operato contestualmente l'adeguamento sotto forma di prolungamento (proroga) di un anno del periodo di impegno, limitatamente alle domande giunte nel 2018 al secondo anno di impegno (cfr par. 2.10.3).

Per gli aumenti (e per le riduzioni) degli ettari oggetto di impegni attuati su *particelle variabili*, si applica il limite del 20% secondo quanto indicato nel paragrafo 2.10.4. >>

2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni

Nel *terzo capoverso*, dopo la frase:

“Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda.”

è aggiunta la frase:

<<Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.>>

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Nel *secondo capoverso*, dopo le parole: “entro i termini e le con le modalità stabiliti dall'Arpea mediante la Determinazione del Direttore n. 56 del 5/4/2018” sono aggiunte le parole: <<e s.m.i.>>

Il *terzo capoverso* viene sostituito dal seguente:

<<Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, alla citata determinazione dell'Arpea n. n. 56 del 5/4/2018 e s.m.i. e in particolare ai paragrafi sotto indicati dell'allegato 2:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
5. INDIVIDUAZIONE GRAFICA DELL'AZIENDA AGRICOLA;
6. CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO;
7. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
9. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
10. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
11. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
12. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
13. DOMANDA DI RINUNCIA TOTALE;
14. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
15. ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.);
16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.);
17. ISTRUTTORIA E CONTROLLI;

18. CLAUSOLA DI ELUSIONE.>>

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

4.7 CONTATTI

Prima dell'ultimo capoverso viene inserito il seguente:

<<E' possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

In caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.>>

Modifiche alla Determinazione dirigenziale n. 450 del 16/4/2018, avente per oggetto: <<Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della misura 11 “Agricoltura biologica” – operazione 11.2.1 “Mantenimento degli impegni di produzione biologica” del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 14-6738 del 13.04.2018>>

(Misura 11 - modifiche al bando 2018)

MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. 450 DEL 16/4/2018

(...)

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

(...)

Il paragrafo DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA

è integralmente sostituito a partire dal testo “L’art. 17, par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie debbano essere basate su strumenti geospaziali. (...) fino al trattino - compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l’individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall’isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.” con il seguente testo:

<<Con la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) n. 2838 del 17/05/2018, la Danimarca e l'Italia sono autorizzate a derogare all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 809/2014 con riferimento alle domande di pagamento relative alle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie, fornendo per l’anno di domanda 2018 il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie nell'anno precedente.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;

- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".>>